

R.G.. n. 8/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
ALTINI ANTONELLA nata a Forlì il 2.9.1952 (c.f.LTN NNL 52P42D704N) ivi residente
via dell'Artigianato n. 1

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 4.6.2020 da **ALTINI ANTONELLA** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14 ter l. 3/2012, trattandosi di debitore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali (la ditta individuale di cui era titolare, Gramellini Piero di Altini Antonella, è stata cancellata dal Registro Imprese in data 15.2.2019 ed è dunque decorso il termine annuale), che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- dato atto che la Altini si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria ammonta a € 535.517,20 a fronte di un



patrimonio costituito dalla proprietà di un immobile, già gravato da pignoramento immobiliare (procedura RGE 254/2017) ed in tale sede stimato in € 435.200, oltre al valore della merce di magazzino stimato in € 13.723,45 (al costo di acquisto e dunque non più attuale) e di due autovetture Fiat Doblò furgonato tg. CA664DE e Ford Mondeo tg. CD659GA del valore complessivo di € 1.000 e al reddito da pensione pari ad appena € 620 mensili;

- valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
- letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott.ssa Caterina Valducci;
- preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento in cui si è venuta a trovare l'Altini è essenzialmente dovuta al negativo andamento dell'attività commerciale dalla stessa svolta, con successo, sin dal 1999 (confezionamento articoli tessili, tende, commercio all'ingrosso di casalinghi, ferramenti etc.), a seguito della crisi economica del 2008 e della concorrenza da parte di imprenditori cinesi con prodotti di scarsa qualità ma a prezzi molto più bassi, unitamente al peso degli interessi passivi dei finanziamenti bancari, nonostante i tentativi di riduzione attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario a condizioni più favorevoli per estinguere i precedenti finanziamenti, come dettagliatamente esposto in ricorso. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Altini non appare dunque imputabile a sua negligenza né vi sono elementi per affermare che le obbligazioni siano state



assunte con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla chiusura dell'attività commerciale a fronte della mancanza di redditività e dall'insufficienza del patrimonio e dei redditi familiari rispetto all'ammontare dei debiti, in massima parte derivanti dall'attività d'impresa;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:

risultano elevati diversi protesti a carico della Altini nel corso del 2015 per un importo di poco più di € 20.000 ma, come documentato, residua unicamente un debito di € 2.619,99 avendo per il resto onorato i debiti con il fornitore Emmevi MV; i carichi erariali pendenti corrispondono alle cartelle ed avvisi di pagamento già considerati; è pendente inoltre a carico della Altini la non vi sono invece carichi penali pendenti; a carico della debitrice risulta invece pendente la procedura esecutiva RGEs. n. 254/2017 presso Tribunale di Forlì, in cui è stata già ordianta la vendita dell'immobile, attualmente peraltro sospesa a seguito dell'emergenza Covid-19, e di cui la ricorrente ha chiesto la sospensione per procedere alla vendita all'interno della presente procedura liquidatoria.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né atti dispositivoi; risulta pendente un contenzioso con il Credito di Romagna avviato dalla Altini per il riconteggio del saldo a seguito di eccepita presenza di anatocismo ed usura (RG 5011/2016 ancora in fase istruttoria);

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:

l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

- Ritenuto che la proposta liquidatoria formulata dalla Altini sia ammissibile e maggiormente



- conveniente per i creditori rispetto all'alternativa derivante dalla prosecuzione della liquidazione individuale attraverso la prosecuzione della procedura esecutiva in corso, posto che nella presente sede sarà possibile apprendere anche gli ulteriori beni della Altini, rispettare la par condicio tra i creditori, previa verifica dei loro crediti, e consentire, all'esito della procedura, alla debitrice di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- Osservato, infatti, che la proposta prevede, nel termine di durata minimo di 4 anni, di procedere alla liquidazione, mediante procedure competitive, dei beni mobili (rimanenze di magazzino e due veicoli) e degli immobili, al valore già stimato in sede esecutiva ma con un lasso temporale maggiore al fine sia di consentirne il mantenimento del godimento e non svilire il ricavo con i ribassi normalmente applicati in sede esecutiva, mettendo l'attivo realizzato a disposizione dei creditori, unitamente alla liquidità derivante dal saldo del conto postale e da quota parte del reddito da pensione, con riparto nel rispetto delle cause di prelazione;
 - Dato atto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte dell'O.C.C.
 - Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;
 - Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b), che tenuto conto del modesto reddito da pensione della Altini e del marito convivente, nonché delle spese necessarie per garantire il mantenimento, fino a quando non verrà venduto l'immobile, lo stesso possa essere determinato nella misura di € 600 netti mensili, somma che la Altini potrà trattenere per sé dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite;
 - Dato atto della disponibilità del gestore nominato dall'O.C.C. a svolgere l'incarico di Liquidatore



- visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **ALTINI ANTONELLA** nata a Forlì il 2.9.1952 (c.f.LTN NNL 52P42D704N) ivi residente via dell'Artigianato n. 1

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **CATERINA VALDUCCI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 254/2017 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena, ove possibile, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà della debitrice e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizzando** la debitrice ad abitare nell'immobile già adibito a residenza



familiare fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

FISSA

il limite di cui all'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) nella somma di € 600 netti mensili, che la Altini potrà trattenere per sé e destinare al proprio mantenimento, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le somme percepite, eccedenti tale limite, fino alla vendita dell'immobile, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme attualmente giacente nel conto postale, quelle che verranno mensilmente versata dalla debitrice e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE



che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14-sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentire la sospensione della procedura esecutiva, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012 ovvero l'improcedibilità nel caso decidesse di non subentrarvi.

Si comunichi alla ricorrente e al gestore dell'O.C.C. , nominato anche liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 22 giugno 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

